



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.02.2006
COM(2006) 83 definitivo

2003/0168 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI EXTRA CONTRATTUALI
(“ROMA II”)

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

1. CRONISTORIA

La proposta¹ è stata adottata dalla Commissione il 22 luglio 2003 e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio alla medesima data.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere sulla proposta della Commissione in data 30 giugno e 1° luglio 2004².

Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria, il 6 luglio 2005 ha adottato, in prima lettura, 54 emendamenti³.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA MODIFICATA

La proposta modificata adegua la proposta originaria di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali per tener conto di un certo numero di emendamenti votati dal Parlamento europeo e al tempo stesso dell'esito dei lavori in Consiglio.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO

3.1 Emendamenti che la Commissione accoglie integralmente

Gli emendamenti 2, 12, 17, 19, 22, 24, 35, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 51, 52 e 53 possono essere accolti nella forma presentata dal Parlamento, in quanto introducono un certo numero di miglioramenti concernenti sia la chiarezza del testo sia taluni aspetti di dettaglio, o ancora propongono aggiunte che possono rivelarsi utili in sede di attuazione della proposta iniziale.

3.2 Emendamenti accolti nella sostanza dalla Commissione, previa riformulazione

Gli emendamenti 1, 5, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 34, 36, 37, 46 e 49 possono essere accolti in linea di principio, ma vanno riformulati.

L'**emendamento 1** fa riferimento al regolamento «Roma I». Prima di adottarlo, è tuttavia preferibile fare riferimento al futuro strumento comunitario che sostituirà la convenzione di Roma del 1980.

L'**emendamento 5** mira a specificare che le obbligazioni extracontrattuali fondate su un regime di responsabilità oggettiva e la stessa capacità di incorrere in un illecito rientrano nel campo d'applicazione del regolamento. Pur accettando questa analisi, la Commissione preferisce riunire tutte le precisazioni sul campo d'applicazione del regolamento in un unico considerando, nella fattispecie il considerando 5, senza per questo ripetere i vari aspetti già menzionati esplicitamente nell'articolo 12, relativo all'ambito della legge applicabile.

¹ COM(2003) 427 definitivo – 2003/0168 (COD); non ancora pubblicata nella GU.

² GU C 241 del 28.9.2004, pag. 1.

³ A6-0211/2005.

L'**emendamento 18** mira a chiarire che l'arricchimento senza causa e la gestione di affari altrui si considerano violazioni di obbligazioni extracontrattuali ai sensi del regolamento. Si tratta di un'impostazione che la Commissione condivide. Per non appesantire però il testo, essa desidera accorpare tutte le precisazioni relative al campo di applicazione del regolamento in un unico considerando. Soprattutto, essa reputa preferibile rammentare che, piuttosto che prevedere un lungo elenco di precisazioni, inevitabilmente incompleto, i concetti giuridici utilizzati negli strumenti "Bruxelles I", "Roma II" e nella Convenzione di Roma del 1980 – o nello strumento comunitario che la sostituirà – devono formare oggetto di interpretazione autonoma e coerente da parte della Corte di giustizia. L'**emendamento** mira poi a escludere dal campo d'applicazione la responsabilità dello Stato nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. Nella sostanza la Commissione accetta l'**emendamento**, preferisce però la formulazione invalsa nelle convenzioni internazionali.

L'**emendamento 20** mira a escludere dal campo di applicazione del regolamento obbligazioni extracontrattuali che formano oggetto di una normativa specifica nel quadro del diritto delle società o disposizioni specifiche applicabili ad altre persone giuridiche, quali le associazioni. Si tratta di un **emendamento** che nella sostanza la Commissione accetta, proponendone però una stesura più snella.

L'**emendamento 21** precisa l'esclusione delle obbligazioni extracontrattuali derivanti da un trust. Pur accettando l'**emendamento** nella sostanza, la Commissione preferisce optare per la formulazione prevista dalla convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985.

L'**emendamento 23** precisa l'esclusione della responsabilità per atti di un'autorità dello Stato, in particolare con riferimento a determinati atti commessi da funzionari pubblici nel quadro di un mandato ufficiale. Se nella sostanza la Commissione può accogliere la soluzione proposta, essa ritiene tuttavia che questa modifica ripeta inutilmente quella dell'**emendamento 18**.

L'**emendamento 25** mira a introdurre la possibilità, per alcune parti che già siano legate da relazioni contrattuali, di scegliere il diritto applicabile alla loro obbligazione extracontrattuale anteriormente all'insorgere del danno. Il principio di una scelta *ex ante* può essere accettato dalla Commissione, la quale condivide l'analisi secondo cui questa scelta debba essere soggetta a condizioni rigorose per tutelare segnatamente le parti deboli. Occorre che tuttavia le condizioni della scelta vengano formulate in termini semplici e chiari. In effetti, di fronte a termini non precisi sotto il profilo giuridico, le parti potrebbero essere indotte ad aprire una controversia, il che appesantirebbe la procedura in termini di durata e di costi, e sarebbe contrario all'obiettivo perseguito dal regolamento. La relazione proposta dalla Commissione, permette, da un lato di tutelare i consumatori e i lavoratori dipendenti contro una scelta sconsiderata e di escludere dall'altro la possibilità che una scelta del genere figuri in un contratto di adesione.

Il principio sotteso agli **emendamenti 28 e 34**, che modificano la struttura oltre che il titolo delle sezioni per meglio distinguere tra la norma generale e le norme specifiche relative a determinate categorie di illecito, può essere accettato dalla Commissione. Per tener conto dei risultati dei lavori in Consiglio e delle differenze che caratterizzano i sistemi giuridici degli Stati membri, la proposta della Commissione introduce una distinzione supplementare fra le norme speciali applicabili a determinate categorie di illeciti e quelle specifiche all'arricchimento senza causa e alla gestione di affari altrui.

Gli **emendamenti 36 e 37** sostituiscono la norma unica dell'articolo 9 della proposta iniziale della Commissione, applicabile a tutti i "quasi contratti" con due regole specifiche, applicabili una all'arricchimento senza causa, l'altra alla gestione di affari altrui. La Commissione può accettare questa ulteriore differenziazione. Nella sua proposta modificata essa intende tuttavia

tener conto altresì di alcuni miglioramenti del testo di ordine tecnico emersi dai lavori del Consiglio.

L'**emendamento 46** mira a chiarire la norma sull'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile senza modificarla nella sostanza. La Commissione può accettare l'idea di modificare la redazione nell'intento di agevolare una buona comprensione della norma. Essa preferisce tuttavia la redazione proposta nel corso dei lavori del Consiglio, che si prefigge l'identico obiettivo.

L'**emendamento 49** mira a precisare il luogo di residenza abituale di una persona fisica che lavori a domicilio. La Commissione può accettare il principio di una precisazione del genere, ma preferisce una formulazione più vicina a quella proposta in Consiglio, la quale invita il giudice a privilegiare il luogo reale di esercizio di un'attività, rispetto all'indirizzo ufficiale che potrebbe risultare meramente fittizio.

3.3 *Gli emendamenti accolti in parte dalla Commissione*

L'**emendamento 3** mira ad adeguare il considerando 7 della proposta iniziale alle modifiche introdotte dall'emendamento 26, relativo alla norma generale dell'articolo 3. Dato che la Commissione è in grado di accogliere solo parzialmente l'emendamento 26, essa deve respingere altresì le modifiche corrispondenti al considerando. Quanto all'ultima frase dell'emendamento in cui si rammenta la necessità di rispettare le intenzioni delle parti, si tratta di un'idea che figura nel considerando 8 della proposta modificata della Commissione.

L'**emendamento 14** relativo alle norme di sicurezza e di comportamento in vigore nel paese in cui il fatto dannoso è stato commesso, ha un obiettivo duplice: si tratta, da un lato di ribadire ulteriormente, con l'aggiunta dei termini «se del caso», che l'applicazione di tali norme dipende dal sovrano potere di valutazione del giudice, dall'altro di escludere tale possibilità in materia di diffamazione e di concorrenza sleale. La Commissione può accogliere la precisazione proposta per la prima frase del considerando. La relazione del Parlamento europeo non contiene invece alcuna motivazione per l'esclusione della norma in materia di diffamazione e di concorrenza sleale. La Commissione reputa, di conseguenza, che non vi sia motivo di privare gli autori di queste due categorie di illeciti della tutela che la norma concede loro.

L'**emendamento 26** relativo alla norma generale dell'articolo 3 della proposta iniziale della Commissione può essere accolto con riferimento ai miglioramenti redazionali introdotti nel paragrafo 1, che ribadisce peraltro la norma proposta dalla Commissione. La Commissione non è invece in grado di accogliere le modifiche introdotte nei paragrafi 2 e 3. Il paragrafo 2 introduce una norma specifica in fatto di incidenti stradali, che assoggetterebbe a due leggi distinte l'obbligazione extracontrattuale, da un lato, e l'entità dei danni/interessi, dall'altro. Seppure la Commissione è sensibile agli sforzi del Parlamento per trovare una soluzione equa per le numerosissime vittime di incidenti stradali, una soluzione del genere, che si discosterebbe sensibilmente dal diritto positivo vigente negli Stati membri, non può essere adottata senza un'analisi approfondita preliminare. Ecco perché si propone di studiare più in dettaglio tale aspetto nell'ambito del rapporto d'applicazione oggetto dell'emendamento 54. Quanto al paragrafo 3, l'emendamento provocherebbe un'alterazione sostanziale dello spirito dello strumento. Si precisa bensì che la clausola derogatoria alla decisione del giudice va applicata in via «eccezionale». La formulazione proposta rischia tuttavia di trasmettere un messaggio opposto all'obiettivo di prevedibilità perseguito dal regolamento. La semplice circostanza, infatti, che il paragrafo elenchi non meno di cinque fattori che possono essere presi in considerazione per giustificare l'attivazione della clausola derogatoria rischia di

incitare le parti e il giudice a interrogarsi sistematicamente sulla fondatezza della soluzione cui avrebbe portato l'applicazione della norma generale, anche ove quest'ultima risulti a prima vista soddisfacente. Ecco perché la Commissione non è in grado di accogliere questa parte dell'emendamento 26, e perché mantiene la propria impostazione iniziale, la cui fondatezza sembra peraltro confermata dai lavori del Consiglio. La Commissione riconosce comunque il peso di alcuni fattori elencati al paragrafo 3, in particolare con riferimento alla residenza abituale comune delle parti, a una preesistente relazione giuridica o di fatto tra le parti o ancora alle aspettative legittime delle medesime. Dato che i primi due aspetti sono già esplicitamente menzionati nei paragrafi 2 e 3 della proposta iniziale, ora l'articolo 5, paragrafo 3 della proposta modificata comporta un esplicito riferimento alle legittime aspettative delle parti.

L'**emendamento 50**, che verte sul meccanismo dell'eccezione di ordine pubblico, introduce anzitutto un nuovo paragrafo 1 bis che mira a precisare il concetto di ordine pubblico del foro elencando una serie di testi di riferimento. Benché nei vari Stati membri l'ordine pubblico comporti elementi comuni, esistono pur sempre variazioni da un paese all'altro. Ecco perché la Commissione non può accettare un'elencazione del genere. Il nuovo paragrafo 1 ter proposto tratta dei danni o interessi di importo reputato eccessivo, come alcuni tipi di danni o interessi esemplari o punitivi, che formavano già oggetto di un'apposita norma nell'articolo 24 della proposta iniziale della Commissione. Fatte salve modifiche redazionali, volte a chiarire che danni o interessi punitivi non sono di per sé eccessivi, la Commissione può accettare che questa norma venga ripresa nell'articolo relativo all'ordine pubblico del foro. Il nuovo paragrafo 1 quater proposto mira a riservare alle parti la possibilità di invocare la clausola derogatoria. Spetta però al tribunale badare al rispetto dei valori fondamentali del foro e questo compito non può essere delegato alle parti, tanto più che non sempre esse sono rappresentate da un avvocato. Il regolamento «Bruxelles I» prevede d'altronde la possibilità per un giudice di rifiutare l'*exequatur* a una decisione di un altro Stato membro ove sia in contrasto con l'ordine pubblico del foro. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di accogliere il paragrafo 1 quater proposto.

L'**emendamento 54** prevede l'obbligo per la Commissione di presentare un rapporto d'applicazione dopo l'entrata in vigore del regolamento. Anche se la Commissione riconosce l'utilità di un rapporto del genere, essa non può accettare tutte le condizioni previste dall'emendamento. Anzitutto, il termine di 3 anni dopo l'adozione del regolamento non consente di disporre di un numero sufficiente di decisioni giudiziarie per valutare efficacemente il funzionamento dello strumento. Sulla falsariga del regolamento «Bruxelles I», la Commissione propone un termine di 5 anni dopo l'entrata in vigore dello strumento. Quanto al contenuto del rapporto, il problema dell'ammontare dei danni o interessi concessi dai tribunali nonché l'elaborazione di un codice di deontologia dei mass media europei travalica di gran lunga il quadro delle norme di conflitto di leggi. Ecco perché la Commissione non è in grado di accettare che tali aspetti vengano trattati nell'ambito di un rapporto d'applicazione relativo al presente regolamento. Essa condivide invece l'analisi del Parlamento circa la necessità di riflettere su una maggiore omogeneità in materia di applicazione del diritto straniero da parte dei tribunali degli Stati membri. Se nella fase attuale un'iniziativa legislativa in materia le sembra prematura (si veda l'emendamento 43), la Commissione può comunque accettare l'idea di approfondire questo aspetto nel preparare il rapporto d'applicazione.

3.4 *Gli emendamenti respinti*

La Commissione non è in grado di accogliere gli emendamenti **4, 9, 10, 15, e 16** in quanto respinge gli emendamenti 26, 30, 54 (paragrafo 3), 31 e 42 cui fanno riferimento.

Gli emendamenti **6, 7, 8, 11 e 13** mirano ad adeguare i considerando alla soppressione di varie norme speciali per alcuni illeciti specifici, soppressione proposta negli emendamenti 27, 29 e 33. Non potendo la Commissione accettare la soppressione di queste norme speciali (come esposto in precedenza), la reiezione delle modifiche corrispondenti ai rispettivi considerando è automatica. Nel suo rapporto, il Parlamento non esclude tuttavia la possibilità di mantenere norme specifiche, purché esse comportino una definizione del proprio campo d'applicazione, segnatamente in materia di pratiche commerciali sleali e di danni all'ambiente. Ecco perché i considerando 12, 13 e 14 della proposta modificata fanno ora riferimento alla legislazione comunitaria secondaria che tratta di questi aspetti. La terminologia giuridica di tali articoli è inoltre stata modificata per ricalcare quella usata nel diritto derivato. Se il diritto sostanziale comunitario permette in tal modo di precisare meglio i concetti utilizzati, occorre tuttavia sottolineare che essi – al fine di individuare gli estremi di un illecito in base al diritto internazionale privato – possono beneficiare di una definizione più ampia di quanto non avvenga nel diritto sostanziale comunitario.

L'**emendamento 27** mira a sopprimere la norma speciale in materia di responsabilità da prodotti difettosi. Come per gli altri illeciti specifici che sono le distorsioni della concorrenza e i danni all'ambiente, la Commissione ritiene che la norma generale, al contrario, non permetta di prevedere con ragionevole certezza il diritto applicabile. Il luogo in cui si verifica il danno può risultare infatti meramente fortuito per l'estrema mobilità dei beni di consumo (si pensi all'esempio di un asciugacapelli di fabbricazione olandese, posseduto da un turista tedesco durante un viaggio Thailandia). Inoltre, dato che questa materia forma sovente oggetto di composizione in via amichevole tra assicuratori, risulta ancor più necessario trovare una norma chiara e prevedibile per agevolare questo tipo di accordi. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di accogliere la soppressione proposta.

L'**emendamento 29** tende a sopprimere la norma speciale in materia di distorsioni della concorrenza. È un emendamento che la Commissione non è in grado di accettare: l'articolo 5 della proposta iniziale mirava, non già a introdurre una norma diversa nella sostanza dalla norma generale, ma solo a individuare concretamente il luogo in cui il danno avviene, cosa non sempre agevole in questo campo. La redazione dell'articolo 7 della proposta modificata è stata lievemente cambiata per rendere più perspicuo che si tratta semplicemente di individuare il luogo del danno. Per rispondere inoltre alle richieste del Parlamento europeo in termini di definizioni, la Commissione ha scelto di adottare nell'articolo 7 della proposta modificata una terminologia che ricalca direttamente la direttiva 2005/29 dell'11 maggio 2005. Ne risulta, per contrasto, che le obbligazioni extracontrattuali derivanti da pratiche commerciali anticoncorrenziali, sanzionate in particolare ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato o dalle norme equivalenti negli Stati membri, non rientrano nel disposto dell'articolo 7; esse restano quindi soggette alla norma generale dell'articolo 5. Nel quadro del suo libro verde *«Azioni di risarcimento di un danno derivante da una violazione del diritto comunitario della concorrenza»*, la cui pubblicazione è prevista nel dicembre 2005, la Commissione intende aprire la discussione sul diritto applicabile alle azioni civili per ottenere risarcimento di un danno causato da una pratica commerciale anticoncorrenziale. In funzione delle risposte che le perverranno, la Commissione si riserva la possibilità di sostenere una diversa soluzione nel quadro della procedura di codecisione.

L'**emendamento 57** tende a modificare nella sostanza la norma applicabile in materia di violazione della vita privata, in particolare a mezzo stampa. La Commissione non può accettare un emendamento che favorisce eccessivamente l'editore rispetto alla presunta vittima di una diffamazione a mezzo stampa e che non corrisponde alla soluzione in vigore nella massima parte degli Stati membri. Dato che il testo adottato dal Consiglio e il testo adottato in prima lettura dal Parlamento sono inconciliabili, la Commissione ritiene, in merito a questa questione controversa, che la soluzione più accettabile sarebbe quella di escludere dal campo di applicazione della proposta modificata gli illeciti commessi a mezzo stampa e gli illeciti assimilati e di sopprimere l'articolo 6 della proposta iniziale. Le altre violazioni della vita privata sarebbero pertanto disciplinate dall'articolo 5 della proposta modificata.

L'**emendamento 31** mira a introdurre una nuova norma speciale relativa al danno derivante dall'esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori dipendenti. Seppure la Commissione è sensibile alle considerazioni politiche implicite, essa non può accettare l'emendamento per il carattere troppo rigido della norma proposta.

L'**emendamento 32** rammenta che, in attesa di una norma speciale a livello comunitario in materia di incidenti stradali, gli Stati membri applicheranno la Convenzione dell'Aia del 1971 o le norme generali del regolamento «Roma II». Stante che non è possibile escludere che il rapporto d'applicazione previsto ora dall'articolo 26 della proposta modificata confermi che le norme generali del regolamento costituiscono una soluzione soddisfacente, la Commissione non è in grado di impegnarsi fin d'ora su una futura proposta legislativa e respinge pertanto l'emendamento. Al paragrafo 2 viene ripetuta la proposta che già figura nell'emendamento 26, relativa all'introduzione di una nuova norma speciale in materia di valutazione dell'ammontare dei danni intervenuti nel contesto di un incidente stradale, norma che la Commissione non è in grado di accogliere (si veda in precedenza l'emendamento 26).

L'**emendamento 33** tende a sopprimere la norma speciale in materia di danni all'ambiente. È un emendamento che la Commissione non può accettare in quanto la norma proposta corrisponde al principio «chi inquina paga» sancito dalla Commissione e già in vigore in parecchi Stati membri. All'atto del voto di questo emendamento in sessione plenaria, non a caso il gruppo dei Verdi si è astenuto.

L'**emendamento 41** verte nuovamente sulla valutazione dell'ammontare dei danni o interessi che, in linea generale (esclusi gli incidenti stradali) sarebbe soggetta alla *lex fori*. È un emendamento che la Commissione non può accettare. Il problema assume infatti importanza decisiva per la vittima non solo in materia di incidenti stradali, ma anche in altri ambiti, e soprattutto in caso di danni corporei, e le norme fissate dal regolamento permettono di trovare una soluzione equa che tenga conto delle legittime aspettative della vittima non meno che dell'autore del danno.

Gli emendamenti **42 e 43** trattano dell'applicazione del diritto straniero da parte del tribunale. Il primo intende obbligare le parti a indicare, nell'atto di citazione, quale sia il diritto applicabile alla loro richiesta. La Commissione è bensì favorevole ad agevolare il lavoro del giudice che si trovi a dover trattare una vertenza transnazionale, ma la regola proposta sarebbe di attuazione troppo complessa, in quanto non tutte le parti – soprattutto quelle non assistite da un avvocato – sono in grado di conoscere il diritto applicabile alla loro situazione. Il secondo emendamento si propone di istituzionalizzare la norma che già vige in alcuni Stati membri, in base alla quale il tribunale deve determinare *ex officio* il contenuto del diritto straniero applicabile, pur avendo facoltà di chiedere che le parti lo aiutino. La Commissione è del parere che, a tutt'oggi, la maggior parte degli Stati membri non sarebbe in grado di applicare siffatta regola, non avendo posto in essere strutture efficaci per agevolare

l'applicazione del diritto straniero da parte di un giudice, e dunque respinge l'emendamento. Essa è tuttavia del parere che valga la pena di riflettere sull'argomento, e la stesura del rapporto d'applicazione del regolamento costituirà un'ottima occasione per esaminare attentamente la questione.

L'**emendamento 47** è un doppione dell'emendamento 22, e la Commissione preferisce il secondo per considerazioni redazionali. Di conseguenza l'emendamento 47 è respinto.

4. CONCLUSIONE

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica come segue la propria proposta.

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI
(“ROMA II”)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),
vista la proposta della Commissione⁴,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁶,
considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, la Comunità deve in particolare adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materie civili che presentino implicazioni transfrontaliere, per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno e onde agevolare, fra l'altro, la compatibilità delle norme applicabili negli Stati membri in materia di conflitto di leggi.
- (2) Per permettere un'attuazione efficace delle disposizioni pertinenti del trattato di Amsterdam, in data 3 dicembre 1998 il Consiglio “Giustizia e affari interni” ha adottato un piano d'azione in cui si precisa che l'elaborazione di uno strumento giuridico sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali figura tra le misure che devono essere prese entro i due anni successivi all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam⁷.
- (3) In occasione della riunione di Tampere del 15-16 ottobre 1999⁸, il Consiglio europeo ha approvato il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, da concretare in via prioritaria per creare uno spazio di giustizia europeo⁹. Il programma di riconoscimento reciproco precisa che le misure relative all'armonizzazione delle

⁴ ~~GU C [...] del [...], pag. [...].~~ **Non ancora pubblicata nella GU.**

⁵ GU C **241** del **28.9.2004**, pag. **1**.

⁶ Parere del Parlamento europeo del [...] (~~GU C [...] del [...], pag. [...]~~) **6 luglio 2005**.

⁷ Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

⁸ Conclusioni della presidenza del 16 ottobre 1999, punti 28-39.

⁹ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

norme di conflitto di leggi costituiscono misure di accompagnamento volte ad agevolare la realizzazione di questo principio.

- (4) Onde favorire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, il corretto funzionamento del mercato interno esige la certezza del diritto e la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, che le norme di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il tribunale adito.
- (5) Il campo d'applicazione **nonché le disposizioni del regolamento, che formano oggetto di un'autonoma interpretazione da parte della Corte di giustizia, vanno fissati** in modo da risultare coerenti col regolamento (CE) n. 44/2001¹⁰, **del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I)**¹¹, con la Convenzione di Roma del 1980¹²; **e con lo strumento comunitario che la sostituirà. Il presente regolamento non si applica solo alle azioni per risarcimento di un danno già intervenuto ma anche a quelle volte a prevenire danni che rischino di prodursi. Esso si estende altresì alle obbligazioni fondate su un regime di responsabilità oggettiva.**
- (6) Solo norme uniformi applicabili a prescindere dalla legge che designano permettono di evitare distorsioni di concorrenza fra soggetti comunitari.
- ~~(7) Se il principio della *lex loci delicti commissi* rappresenta la soluzione di base in materia di obbligazioni extracontrattuali in quasi tutti gli Stati membri, questo principio viene applicato in modo differenziato in caso di dispersione degli elementi della fattispecie tra vari paesi. Questo stato di cose genera incertezza giuridica.~~
- (7) **L'intento di mantenere la coerenza del diritto comunitario impone di lasciare impregiudicate dal presente regolamento le disposizioni relative alla legge applicabile o aventi un'incidenza sulla legge applicabile, che figurano nei trattati o negli strumenti di diritto derivato diversi dal regolamento proposto, quali le norme di conflitto di leggi relative a materie particolari, le leggi di polizia di origine comunitaria o i principi fondamentali del mercato interno. Il presente regolamento deve servire ad agevolare il corretto funzionamento del mercato interno, in particolare la libera circolazione di beni e servizi.**
- (8) **Nell'interesse dell'autonomia privata, le parti devono poter scegliere la legge applicabile a un'obbligazione extracontrattuale. È tuttavia opportuno che questa scelta sia soggetta a determinati requisiti e che dalla possibilità di scegliere la legge applicabile prima che il fatto generatore del danno avvenga siano esclusi i consumatori e i lavoratori dipendenti.**

¹⁰ — GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

¹¹ **GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.**

¹² Per il testo della Convenzione quale modificata dalle varie convenzioni di adesione, dalle dichiarazioni e dai protocolli annessi, si veda la versione consolidata pubblicata nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 34.

¹³ **Per il testo della Convenzione quale modificata dalle varie convenzioni di adesione, dalle dichiarazioni e dai protocolli annessi, si veda la versione consolidata pubblicata nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 34.**

- (9) Se il principio della *lex loci delicti commissi* rappresenta la soluzione di base in materia di obbligazioni extracontrattuali in quasi tutti gli Stati membri, questo principio viene applicato in modo differenziato in caso di dispersione degli elementi della fattispecie tra vari paesi. È uno stato di cose che genera incertezza giuridica.
- (8 10) La norma uniforme deve migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il collegamento col paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (*lex loci delicti commissi*) determina un giusto equilibrio fra gli interessi dell'autore del danno e della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all'evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva.
- (9 11) È opportuno prevedere norme specifiche in relazione a tipologie speciali di illecito per le quali la norma generale non permette di raggiungere un equilibrio ragionevole fra i contrapposti interessi.
- (10 12) In materia di responsabilità per prodotti difettosi, quale sanzionata in particolare nel quadro della direttiva 374/1985/CEE, del 25 luglio 1985, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi¹⁴, la norma di conflitto deve rispondere agli obiettivi di ripartire equamente i rischi inerenti a una società moderna contraddistinta da un grado elevato di tecnicità, di tutelare la salute dei consumatori, di incentivare l'innovazione, di garantire una concorrenza non falsata e di agevolare gli scambi commerciali. Il collegamento con la legge della residenza abituale della parte lesa, unitamente a una clausola di prevedibilità, costituisce, alla luce di questi obiettivi, una soluzione equilibrata.
- (11 13) In materia di concorrenza sleale pratiche commerciali sleali, quali sanzionate in particolare nell'ambito della direttiva 29/2005/CE, dell'11 maggio 2005, sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno¹⁵, la norma di conflitto generale permette di tutelare i concorrenti, i consumatori e il pubblico in senso lato, nonché di garantire il corretto funzionamento dell'economia di mercato. ~~Il collegamento con la legge del mercato interessato dai fatti di concorrenza sleale permette di realizzare questo obiettivo, fatti salvi casi particolari che giustificano il ricorso ad altre norme.~~ Specificare, in un apposito articolo, che il luogo del danno è quello del mercato colpito contribuisce a rafforzare la certezza del diritto.
- ~~(12) — Viste le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, la norma di conflitto deve rispecchiare un ragionevole equilibrio in materia di violazioni della vita privata o dei diritti della personalità. Il rispetto dei principi fondamentali in vigore negli Stati membri in materia di libertà di stampa deve essere garantito da una specifica clausola di salvaguardia.~~

¹⁴ GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29, come modificata dalla direttiva 34/1999/CE del 10 maggio 1999, GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20.

¹⁵ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

- (14) In materia di danni all'ambiente, quali contemplati in particolare dalla direttiva 35/2004/CE, del 21 aprile 2004, sulle responsabilità ambientali di prevenzione e riparazione del danno ambientale¹⁶, la soluzione consistente nel concedere una facoltà di scelta alla parte lesa risulta pienamente giustificata alla luce dell'articolo 174 del trattato, – ~~giustifica pienamente il ricorso ad un trattamento favorevole per la parte lesa~~ il quale si prefigge un livello elevato di protezione e si fonda sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, e sul principio “chi inquina paga”.
- (15) Quanto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, è opportuno mantenere il principio della *lex loci protectionis*, universalmente riconosciuto. Ai fini del presente regolamento, per diritti della proprietà intellettuale si intendono anche il diritto d'autore, i diritti affini, il diritto *sui generis* alla protezione delle basi dati, nonché i diritti di proprietà industriale.
- (16) ~~È opportuno prevedere norme analoghe in caso di danni~~ speciali per le obbligazioni extracontrattuali derivanti ~~da fatti diversi da un illecito quali dall'arricchimento senza causa o dalla gestione di affari altrui.~~
- (16) ~~Nell'interesse dell'autonomia privata, le parti devono poter scegliere la legge applicabile ad una obbligazione extracontrattuale. È opportuno proteggere le parti deboli sottoponendo tale scelta a determinate condizioni.~~
- (17) Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in casi eccezionali, il ricorso da parte dei tribunali degli Stati membri a meccanismi quali l'eccezione di ordine pubblico e le leggi di polizia.
- (18) L'intento di raggiungere un equilibrio ragionevole fra i contrapposti interessi impone che si tenga conto delle norme di sicurezza e di comportamento in vigore nel paese in cui il fatto dannoso è stato commesso, anche ove l'obbligazione extracontrattuale sia disciplinata da una legge diversa, purché ciò risulti appropriato.
- (19) ~~L'intento di mantenere la coerenza del diritto comunitario impone di lasciare impregiudicate dal presente regolamento le disposizioni relative alla legge applicabile o aventi un'incidenza sulla legge applicabile, che figurano nei trattati o negli strumenti di diritto derivato diversi dal regolamento proposto, quali le norme di conflitto di leggi relative a materie particolari, le leggi di polizia di origine comunitaria, l'eccezione di ordine pubblico comunitario o i principi fondamentali del mercato interno. Inoltre, il presente regolamento non mira e la sua esecuzione non deve condurre ad impedire il corretto funzionamento del mercato interno, in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi.~~
- (19) Per rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri, è giustificato che il regolamento lasci impregiudicate le convenzioni cui gli Stati membri hanno aderito e che riguardano materie speciali. Per garantire una maggiore leggibilità delle norme vigenti in materia, la Commissione pubblicherà, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, l'elenco delle convenzioni in questione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

¹⁶

GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

(21 ~~20~~) L'obiettivo di una maggiore prevedibilità delle decisioni giudiziarie, che richiede norme effettivamente uniformi, stabilite da uno strumento giuridico comunitario vincolante, direttamente applicabile sull'intero territorio comunitario, giustifica che la comunità adotti provvedimenti, in base al principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 5 del trattato CE, laddove norme adottate dagli Stati membri non sarebbero sufficienti, in quanto non sarebbero in grado di istituire un regime uniforme. Conformemente al principio di proporzionalità quale enunciato nel suddetto articolo, il regolamento, che migliora la certezza del diritto senza peraltro esigere un'armonizzazione delle norme sostanziali di diritto interno, non va al di là di quanto è necessario per conseguire l'obiettivo.

(22 ~~21~~) ~~[Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento. Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipano all'adozione del presente regolamento, e di conseguenza non sono vincolate da esso.]~~

(23 ~~22~~) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento, e di conseguenza non è vincolata da esso,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I – Campo d'applicazione

Articolo 1 – Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale.

Esso non si applica alle materie fiscali, doganali e amministrative.

2. Sono escluse dal campo d'applicazione del presente regolamento:

- a) le obbligazioni extracontrattuali derivanti da rapporti familiari o da relazioni ~~rapporti assimilabili~~ **che producono effetti comparabili a norma della legge loro applicabile, comprese le** obbligazioni alimentari;
- b) le obbligazioni extracontrattuali derivanti dai regimi matrimoniali e di successione **o da regimi che producano effetti comparabili a norma della legge loro applicabile;**
- c) le obbligazioni **extracontrattuali** derivanti da lettere di cambio, assegni, effetti all'ordine e altri titoli negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti dai titoli stessi discendono dal loro carattere negoziabile;

- d) ~~la responsabilità personale prevista dalla legge dei soci e degli organi per i debiti di una società, associazione o persona giuridica, nonché la responsabilità personale prevista dalla legge di coloro che sono preposti al controllo dei documenti contabili;~~ **le obbligazioni extracontrattuali, in particolare la responsabilità dei soci, degli organi e di coloro che sono preposti al controllo legale dei documenti contabili di una società, associazione o persona giuridica, sempre che non formino oggetto di una normativa specifica nel quadro del diritto delle società o di altre disposizioni specifiche applicabili a queste persone;**
- e) le obbligazioni extracontrattuali **derivanti dalle relazioni** tra i costituenti, i fiduciari e i beneficiari di un trust **creato su basi volontarie, da comprovare con un documento scritto;**
- f) le obbligazioni extracontrattuali derivanti da un danno nucleare;
- g) le obbligazioni extracontrattuali derivanti dalla responsabilità di uno Stato per gli atti commessi nell'esercizio dei pubblici poteri ("acta iure imperii");**
- h) le violazioni della vita privata e dei diritti della personalità commesse dai mezzi di informazione;**
- i) **la produzione della prova e la procedura, fatto salvo l'articolo 19.**
3. Nel presente regolamento, per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri, eccetto ~~[il Regno Unito, l'Irlanda e]~~ la Danimarca.

*Articolo 2 – ~~Carattere universale~~ **Applicazione della legge di un paese terzo***

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

Articolo 3 – Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario

1. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione o l'adozione di atti promulgati dalle istituzioni delle Comunità europee che:

- a) in settori specifici disciplinino i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali, o**
- b) stabiliscano norme applicabili a prescindere dalla legge nazionale che, ai sensi del presente regolamento, disciplina l'obbligazione extracontrattuale in questione, o**
- c) ostino all'applicazione di una o più disposizioni della legge del foro o della legge designata dal presente regolamento;**
- d) stabiliscano norme intese ad agevolare il corretto funzionamento del mercato interno, ove queste norme non siano applicabili congiuntamente alla legge designata dalle regole del diritto internazionale privato.**

Capo II – Norme uniformi

SEZIONE 1

NORME APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DA FATTO ILLECITO LIBERTÀ DI SCELTA

Articolo 3 – Norma generale **Articolo 4 – Libertà di scelta**

1. **La Le parti possono decidere, con una convenzione posteriore all'insorgere della loro controversia, di assoggettare l'obbligazione extracontrattuale alla legge da loro scelta. Questa scelta deve essere espressa o risultare in modo certo dalle circostanze del caso di specie. Essa non deve pregiudicare i diritti dei terzi.**
2. **Ove tutte le parti esercitino un'attività commerciale, una scelta del genere può figurare anche in un contratto liberamente negoziato anteriormente al fatto generatore del danno.**
3. **Qualora tutti gli altri elementi della situazione, all'atto dell'insorgere dell'obbligazione, siano ubicati in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta della legge ad opera delle parti non può pregiudicare l'applicazione delle disposizioni cui la legge di quel paese non permette di derogare per convenzione, disposizioni qui di seguito chiamate "norme imperative".**
4. **La scelta della legge di un paese terzo ad opera delle parti non può, qualora tutti gli altri elementi della situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il danno, in uno o più Stati membri della Comunità europea, pregiudicare l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario.**

SEZIONE 2

NORMA GENERALE PER LE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DA UN ILLECITO

Articolo 5 – Norma generale

1. **In assenza di scelta della legge ai sensi dell'articolo 4, la** legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale è quella del paese in cui il danno si verifica o minaccia di verificarsi, indipendentemente dal paese nel quale avviene il fatto che ha causato il danno e a prescindere dal paese o dai paesi nei quali si verificano le conseguenze indirette del danno.
2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, l'obbligazione extracontrattuale è disciplinata dalla legge di quel paese.
3. A prescindere dai paragrafi 1 e 2, se dal complesso delle circostanze risulta che l'obbligazione extracontrattuale presenta collegamenti palesemente più stretti con un altro paese, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto

con un altro paese può fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto che presenta uno stretto nesso con l'obbligazione extracontrattuale in questione. **Nel valutare l'esistenza di collegamenti palesemente più stretti con un altro paese, si può tener conto in particolare delle aspettative delle parti in ordine al diritto applicabile.**

SEZIONE 3

NORME PER LE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DA DETERMINATI ILLECITI DI TIPO PARTICOLARE

*Articolo ~~4~~ **6** – Responsabilità per danno da prodotti difettosi*

Fatto salvo l'articolo ~~3~~ **5**, paragrafi 2 e 3, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale in caso di danno ~~o di rischio di danno~~ causato da prodotto difettoso è quella del paese in cui la parte lesa risiede abitualmente **nel momento in cui il danno si verifica**, a meno che il presunto responsabile non provi che il prodotto è stato commercializzato in quel paese senza il suo consenso, nel qual caso la legge applicabile è quella del paese in cui risiede abitualmente il presunto responsabile.

*Articolo ~~5~~ Concorrenza sleale **Articolo 7 – Pratiche commerciali sleali***

1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da ~~un atto di concorrenza~~ **una pratica commerciale** sleale è quella del paese **determinata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. Il paese nel quale il danno si verifica o rischia di verificarsi è quello** sul cui territorio i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori sono o rischiano di essere pregiudicati in modo diretto e sostanziale.

2. Ove un atto di concorrenza sleale leda esclusivamente gli interessi di un dato concorrente, è d'applicazione **parimenti** l'articolo ~~3~~ **5**, paragrafi 2 e 3.

~~Articolo 6 – Violazione della vita privata e dei diritti della personalità~~

~~1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità è quella del foro, ove l'applicazione della legge designata dall'articolo 5 fosse contraria ai principi fondamentali del foro in materia di libertà di espressione e di informazione.~~

~~2. La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti è quella del paese in cui risiedono abitualmente l'organo di radiodiffusione o l'editore del giornale.~~

*~~Articolo 7 – Danni arrecati all'ambiente~~ **Articolo 8 – Danni all'ambiente***

La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante **da danni** arrecati all'ambiente **o ai danni arrecati alle persone o ai beni per effetto di danni ambientali** è quella che discende dall'applicazione dell'articolo ~~3~~ **5**, paragrafo 1, sempre che la parte lesa non abbia scelto di far valere i propri diritti in base alla legge del paese nel quale il fatto generatore del danno si è verificato.

Articolo 8 2 – Violazione dei diritti di proprietà intellettuale

1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione viene rivendicata.
2. In caso di obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione di un diritto di proprietà industriale comunitaria a carattere unitario, è d'applicazione il regolamento comunitario pertinente. Per le ipotesi non disciplinate da detto regolamento, la legge applicabile è quella dello Stato membro nel quale il diritto è stato leso.

3. Nonostante le sezioni 1, 2 e 4, il presente articolo disciplina tutte le obbligazioni extracontrattuali derivanti da una violazione della proprietà intellettuale.

SEZIONE 2

NORME APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DA UN FATTO DIVERSO DA UN ILLECITO

Articolo 9 – Determinazione del diritto applicabile

SEZIONE 4

NORME SPECIALI PER LE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DALL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA E DALLA GESTIONE D'AFFARI ALTRUI

Articolo 10 – Arricchimento senza causa

1. Ove un'obbligazione extracontrattuale ~~derivante da un fatto diverso da un illecito si ricollegi ad~~ **fondata su un arricchimento senza causa, compresa la ripetizione dell'indebito,** si ricollega a una relazione preesistente fra le parti, quali un contratto **o un illecito ai sensi delle sezioni 2 e 3,** che presenti una stretta connessione con l'obbligazione extracontrattuale, la legge applicabile è quella che disciplina detta relazione.
2. ~~Fatto salvo~~ **Ove** il paragrafo 1 **non consenta di determinare la legge applicabile e** le parti abbiano la loro residenza abituale nel medesimo paese ~~nel momento in cui si verifica il danno~~ **in cui il fatto generatore dell'arricchimento senza causa si verifica,** la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale è quella di quest'ultimo paese.
3. ~~Fatti salvi~~ **Qualora** i paragrafi 1 e 2 **non consentano di determinare la legge applicabile** all'obbligazione extracontrattuale fondata su un arricchimento senza causa, verrà scelta quella del paese in cui l'arricchimento si è prodotto **si è principalmente verificato il fatto generatore dell'arricchimento.**
4. ~~Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da una gestione d'affari altrui è quella del paese nel quale l'interessato risiede abitualmente al momento della gestione. Tuttavia, quando un'obbligazione extracontrattuale derivante da una gestione di affari si ricollegi alla protezione fisica di una persona o alla salvaguardia di un determinato bene materiale, la legge applicabile è quella del paese in cui si trovano la persona o il bene al momento della gestione.~~

~~5. Nonostante il disposto dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, se dal complesso delle circostanze risulta che l'obbligazione extracontrattuale presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, si applica la legge di quel paese.~~

~~6. Nonostante il presente articolo, le obbligazioni extracontrattuali in materia di proprietà intellettuale sono disciplinate dall'articolo 8.~~

4. Ove dalle varie circostanze risulti che l'obbligazione extracontrattuale presenta un collegamento palese con un paese diverso da quello la cui legge è stata designata dai paragrafi 1-3, è d'applicazione la legge di quest'altro paese.

Articolo 11 – Gestione di affari altrui

1. Ove un'obbligazione extracontrattuale derivante dalla gestione di affari altrui si ricollegi a una preesistente relazione fra le parti, quale un contratto o un illecito ai sensi delle sezioni 2 e 3, che presenti una stretta connessione con l'obbligazione extracontrattuale, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione.

2. Ove il paragrafo 1 non consenta di determinare la legge applicabile e le parti abbiano la loro residenza abituale nel medesimo paese allorché il danno avviene, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale è quella di questo paese.

3. Qualora i paragrafi 1 e 2 non consentano di determinare la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivata dalla gestione di affari altrui, essa è quella del paese in cui il gestore ha operato.

4. Ove dalle varie circostanze risulti che l'obbligazione extracontrattuale presenta un collegamento palese con un paese diverso da quello la cui legge è stata designata dai paragrafi 1-3, è d'applicazione la legge di quest'altro paese.

SEZIONE 3

NORME COMUNI APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DA FATTO ILLECITO E DA UN FATTO DIVERSO DA UN ILLECITO

Articolo 10 – Libertà di scelta

~~1. Con l'eccezione delle obbligazioni extracontrattuali disciplinate dall'articolo 8, le parti possono convenire, con una convenzione posteriore all'insorgere della controversia, di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale ad una legge di loro scelta. Questa scelta deve essere espressa o risultare in modo certo dalle circostanze del caso di specie. Essa non deve pregiudicare i diritti dei terzi.~~

~~2. La scelta di una legge effettuata dalle parti non può, qualora tutti gli altri elementi della situazione fossero ubicati, nel momento in cui si verifica il danno, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, pregiudicare l'applicazione delle disposizioni cui la legge di quel paese non permette di derogare convenzionalmente.~~

~~3. La scelta della legge di un paese terzo ad opera delle parti non può, qualora tutti gli altri elementi della situazione fossero ubicati, nel momento in cui si verifica il danno,~~

~~in uno o più Stati membri della Comunità europea, pregiudicare l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario.~~

SEZIONE 5 NORME COMUNI

*Articolo ~~11~~ **12** – Ambito della legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale*

La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale ai sensi degli articoli 3-~~10~~ **4-11** del presente regolamento disciplina in particolare:

- a) le condizioni e l'estensione della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti responsabili;
- b) i motivi di esonero, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;
- c) l'esistenza e la natura dei danni risarcibili;
- d) nei limiti dei poteri attribuiti al tribunale dalla sua legge processuale, i provvedimenti che il giudice può prendere per prevenire o inibire il pregiudizio, ovvero per fissare le modalità di risarcimento;
- e) la valutazione del danno, qualora sia prescritta dalla legge;
- f) la trasmissibilità del diritto al risarcimento; **in particolare per cessione o successione;**
- g) i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito;
- h) la responsabilità per fatto altrui;
- i) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sullo scadere di un termine, comprese la decorrenza, l'interruzione e la sospensione dei termini.

*Articolo ~~12~~ **13** – Leggi di polizia*

2.1. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme della legge del foro che disciplinano imperativamente la situazione, quale che sia la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale.

4.2. Nell'applicare, in forza del presente regolamento, la legge di un dato paese, potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto collegamento, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili a prescindere dalla legge che disciplina l'obbligazione extracontrattuale. Per decidere se vada data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto, nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o mancata applicazione.

*Articolo ~~13~~ **14** – Norme di sicurezza e di comportamento*

A prescindere dalla legge applicabile, nel determinare la responsabilità va tenuto conto, **quale dato di fatto**, delle norme di sicurezza e di comportamento in vigore nel luogo e nel momento in cui l'evento generatore del danno si è verificato-, **sempre che ciò risulti appropriato**.

*Articolo ~~14~~ **15** – Azione diretta contro l'assicuratore del responsabile*

~~Il diritto della parte lesa~~ **La parte lesa ha la facoltà** di agire direttamente contro l'assicuratore del presunto responsabile ~~è disciplinato~~ **ove siffatta azione sia contemplata** dalla legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale, ~~sempre che la parte lesa non abbia scelto di basare le sue pretese sulla~~ **o dalla** legge applicabile al contratto di assicurazione.

*Articolo ~~15~~ **16** – Surrogazione **legale** e ~~coobbligati~~*

- ~~1. Qualora, in virtù di un'obbligazione extracontrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a risarcire il creditore, ovvero il terzo abbia risarcito il creditore in esecuzione di questa obbligazione, la legge applicabile a tale obbligazione del terzo determina se questi possa esercitare in tutto o in parte i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina le loro relazioni.~~
- ~~2. È d'applicazione la stessa norma ove più soggetti siano obbligati in solido per la medesima prestazione e il creditore sia stato soddisfatto da uno di essi.~~

Ove un terzo, per esempio un assicuratore, sia tenuto a risarcire una persona che vanti crediti per effetto di un'obbligazione extracontrattuale, il diritto di ricorso del terzo contro il debitore è disciplinato dal diritto applicabile all'obbligo di risarcire questo terzo in forza, per esempio, di un contratto d'assicurazione.

*Articolo ~~16~~ **17** – **Coobbligati***

Ove un creditore abbia diritti nei confronti di vari debitori congiuntamente responsabili, e qualora uno dei debitori abbia già risarcito il creditore, il diritto del debitore di rivalersi presso gli altri coobbligati è disciplinato dalla legge applicabile all'obbligazione del debitore nei confronti del creditore.

***Articolo 18** – Forma*

Un atto giuridico unilaterale relativo ad un'obbligazione extracontrattuale è valido sotto il profilo formale ove soddisfi i requisiti di forma della legge che disciplina l'obbligazione extracontrattuale in questione o della legge del paese in cui l'atto è intervenuto.

*Articolo ~~17~~ **19** – Prova*

1. La legge che disciplina l'obbligazione extracontrattuale ai sensi del presente regolamento si applica nella misura in cui, in materia di obbligazioni extracontrattuali, stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.
2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso dalla legge del foro o da una delle leggi di cui all'articolo ~~16~~ **18**, che stabilisca la conformità dell'atto ai requisiti formali, a condizione che la prova possa essere fornita secondo quel mezzo avanti al tribunale adito.

Capo III – Altre disposizioni

~~Articolo 18~~ Assimilazione al territorio di uno Stato

~~Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono assimilati al territorio di uno Stato:~~

- ~~a) — gli impianti e le altre attrezzature destinati all'esplorazione ed allo sfruttamento delle risorse naturali che si trovano dentro, sopra o sotto la parte di fondale marino situata al di fuori delle acque territoriali di questo Stato, nella misura in cui esso sia autorizzato esercitarvi, in virtù del diritto internazionale, diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali.~~
- ~~b) — un'imbarcazione che si trovi in alto mare, immatricolata o provvista di lettere marittime o di un documento assimilato, rilasciato da questo stato o a suo nome, o che, in mancanza di immatricolazione, di lettere di garanzia o di documento assimilato, appartenga a un cittadino dello Stato medesimo.~~
- ~~c) — un aeromobile che si trovi entro lo spazio aereo, immatricolato da questo Stato o a suo nome o iscritto nel registro nazionale di questo stato, o che, in mancanza di immatricolazione o iscrizione nel registro nazionale, appartenga a un cittadino dello Stato medesimo.~~

*Articolo ~~19~~ **20** – Equiparazione alla residenza abituale*

1. La sede principale di una società, associazione o persona giuridica coincide con la residenza abituale. Tuttavia, qualora il fatto generatore del danno sia stato commesso, o il danno subito, durante l'esercizio dell'attività di una succursale, di un'agenzia o di qualunque altra attività, è considerato residenza abituale il luogo di detto esercizio.
2. Qualora il fatto che determina l'insorgere dell'obbligazione si produca o il danno si verifichi nell'esercizio dell'attività professionale di una persona fisica, si considera residenza abituale il luogo **principale** di detto esercizio.

Articolo ~~20~~ 21 – Esclusione del rinvio

Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di un paese, esso si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo ~~21~~ 22 – Sistemi non unificati

1. Ove uno Stato si componga di più entità territoriali ciascuna con una normativa propria in materia di obbligazioni extracontrattuali, ogni entità territoriale è considerata come un paese a sé ai fini della determinazione della legge applicabile in base al presente regolamento.

2. Uno Stato nel quale varie entità territoriali abbiano le proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni extracontrattuali non sarà tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che interessino solo tali unità territoriali.

Articolo ~~22~~ 23 – Ordine pubblico del foro

L'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. **Può ritenersi in particolare incompatibile con l'ordine pubblico del foro l'applicazione, a norma del presente regolamento, di una legge che preveda compensazioni per un importo esorbitante, non corrispondenti ai danni o interessi.**

*Articolo ~~23~~ 24 – Relazioni Rapporti con altre disposizioni del diritto comunitario le
convenzioni internazionali*

1. ~~Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni contenute nei trattati istitutivi delle Comunità europee o negli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità europee e che:~~ **Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali multilaterali di cui gli Stati membri siano parti all'atto dell'adozione del presente regolamento e che, in ambiti particolari, disciplinino conflitti di legge in materia di obbligazioni extracontrattuali, convenzioni che siano state notificate alla Commissione in conformità dell'articolo 25.**

~~—— stabiliscano norme applicabili a prescindere dalla legge nazionale che, ai sensi del presente regolamento, disciplina l'obbligazione extracontrattuale in questione, o~~

~~—— ostino all'applicazione di una o più disposizioni della legge del foro o della legge designata dal presente regolamento.~~

2. ~~Il presente regolamento lascia impregiudicati gli strumenti comunitari che, in settori specifici e nell'ambito coordinato dai predetti strumenti, assoggettino la fornitura di servizi o di beni al rispetto di disposizioni nazionali applicabili sul territorio dello Stato membro ove il prestatore è stabilito e che, nell'ambito coordinato, non permettano di limitare la libera circolazione dei servizi provenienti da un altro Stato membro, tranne che, eventualmente, a determinate condizioni.~~

Articolo 24 — Danni e interessi non aventi carattere risarcitorio

~~L'applicazione di una disposizione della legge designate dal presente regolamento che conduca ad attribuire danni e interessi non aventi carattere risarcitorio, quali danni o interessi esemplari o punitivi, è contraria all'ordine pubblico comunitario.~~

Articolo 25 — Rapporti con altre convenzioni internazionali in vigore

~~Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali cui gli Stati membri hanno aderito all'atto dell'adozione del presente regolamento e che, in materie particolari, disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali.~~

2. Ove però tutti gli elementi pertinenti della situazione, nel momento in cui il danno si verifica, siano localizzati in uno o più Stati membri, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti:

- convenzione dell'Aia, del 4 maggio 1971, relativa agli incidenti stradali;**
- convenzione dell'Aia, del 2 ottobre 1973, relativa alla legge applicabile alla responsabilità per prodotti difettosi.**

Capo IV – Disposizioni finali

Articolo 25 - Elenco delle convenzioni di cui all'articolo 24

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il ~~30 giugno 2004~~, l'elenco delle convenzioni di cui all'articolo 25. Dopo quella data, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.

2. La Commissione pubblica sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'elenco delle convenzioni di cui al paragrafo 1 nel termine di sei mesi dal ricevimento ~~dell'elenco completo~~ **di tale elenco.**

Articolo 26 - Rapporto di applicazione

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo un rapporto sull'applicazione del regolamento stesso. Tale rapporto è corredato, se del caso, da opportune proposte d'adeguamento.

Nello stilare il proprio rapporto la Commissione presterà particolare attenzione al modo in cui di fatto viene accolto il diritto straniero dinanzi alle giurisdizioni dei vari Stati membri. Se del caso, il rapporto comporterà raccomandazioni in merito all'opportunità di un'impostazione comune per applicare il diritto straniero.

Il rapporto valuterà altresì l'opportunità di una legislazione comunitaria specifica in materia di diritto applicabile agli incidenti stradali.

Articolo 27 - *Entrata in vigore e applicazione nel tempo*

Il presente regolamento entra in vigore il 4^o ~~gennaio~~ 2005

Esso si applica alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente